

IST. DIR. EDIZ. POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 4445
DATA 17 APR. 1984

I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA
20 APR. 1984

379360

AUTO. AUTONOMO CASE POPOLARI
Via G.B. Casimiro, n. 27

BRINDISI

OGGETTO: Richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo a norma dell'art.53 della Legge 5.8.1978, n.457.-

Il sottoscritto Greco Angelo
nato a Ostuni 22-10-1936, residente in Ostuni alla Via/Piazza Borgo Ant. F. Tombauro 7/2
n. 7 Scala G. 10 lotto int. 2, occupante il suddetto al-
loggio popolare sin dal 10-8-1977, a suo tempo assegnato al
Sig. Buonfigliore Angelo (deceduto) ⁽¹⁾, attualmente domiciliato
in _____ alla Via/Piazza _____
n. _____ int. _____, chiede la regolarizzazione del rapporto
locativo a norma dell'art.53 della Legge 5.8.1978, n.457.

A tal fine, allega i seguenti documenti:

- 1) Presso l'istituto Case
 - 2) Popolari di Brindisi Trovansi
 - 3) Tutta la documentazione
 - 4) presentata a suo tempo
 - 5) con Racc. n. 5034 del 21-12-1978
 - 6) Ostuni, li 13-4-1984
- Rinnovo qualifica
Chiamata già
nuda in data
30-3-1981

Distinti saluti

1) Deceduto il 10-5-1968.
La moglie fig. ^{ma} farina Zucca
risiede in Ostuni in Via
Carlo Alberto n. 33 int. 2
Casa di sua proprietà -

FIRMA

Greco Angelo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale N° 20/83

Il giorno 16 Dicembre 1983, alle ore 11,00, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, si è riunita la Commissione Utensità dell'Istituto.

Sono presenti i Signori:

- Michele NARCISI - Presidente I.A.C.P.;
- Elio MILANI - Consigliere I.A.C.P.;
- Umberto CAVALIERE - Consigliere I.A.C.P.;
- Angelo LANDELLA - Consigliere I.A.C.P..

Sono inoltre presenti:

- l'Ing. Antonio LONGO in qualità di Segretario della Commissione;

- l'Avv. Liberio GRAZIUSO e il Dott. Tullio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utensità.

Constatata la validità della riunione per la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dà lettura del seguente Ordine del giorno:

- Cessione in proprietà di alloggi a norma dell'art.

52 della Legge 5/8/1978, n° 457.

Data lettura dell'ordine del giorno, la Commissione passa subito all'esame dell'unico argomento e consi

3/2/84

derato:

a) - che la cessione in proprietà degli alloggi di seguito indicati, da effettuarsi a norma dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n° 457 dato che per essi esiste agli atti lettera di comunicazione del prezzo, è stata tenuta sinora sospesa per il fatto che, a seguito di domanda di sanatoria presentata dai rispettivi occupanti, erano in istruttoria o già in corso le relative procedure di decadenza dalla assegnazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 30/12/1972, n° 1035 e sue successive modificazioni per l'avvenuta cessione dell'alloggio. Ciò perchè si riteneva che l'entrata in vigore del citato art. 52 non vallesse a mutare anche la natura giuridica del rapporto intercorrente fra l'assegnatario e l'Ente, consistente nella locazione;

b) - che, però, recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza del 10/8/1982 - Sez. I - n° 4468, ha ritenuto che "Nel regime anteriore alla legge 5 agosto 1978, n° 457 e 5 agosto 1977, n° 513, in tema di edilizia economica e popolare la comunicazione all'assegnatario di un alloggio che abbia fatto domanda di cessione in proprietà del valore dell'immobile determinato ai sensi dello

Antonio;

3) - Alloggio sito in Brindisi - 9° Lotto - CEP - Pal. 4

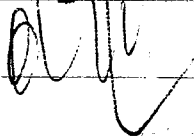
Scala B - int. 1 - Via N. Tommaso, n° 12 - Sig.ra

BARNABA Rita ved. PARADISO.

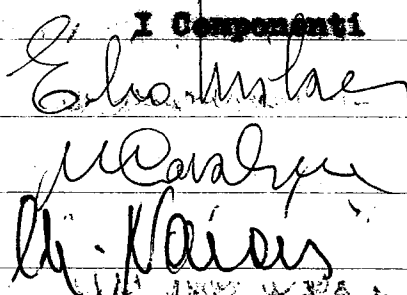
La Commissione, esaurita la trattazione dell'unico
argomento all'ordine del giorno e approvato, di-
chiara conclusa la riunione.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dai componenti la
Commissione e dal Segretario.

Il Segretario



I Componenti



art. 6 D.P.R. 17 gennaio 1959, n° 2, se non accompagna-
ta da dichiarazione dell'Ente di espresse ac-
cettazione di tale domanda, non dà luogo a defini-
zione della stessa, con la conseguente persistenza
del rapporto di locazione, tuttora soggetto alle ca-
use di risoluzione previste dalla legge";

c) - che, pertanto, sulla base di tale sentenza vien-
ne a mancare la validità delle considerazioni
rappresentate nel paragrafo precedente;

d) - che, peraltro, per due dei richiedenti la sanaz-
ione è stata già rigettata la relativa deman-
da data l'accertata mancanza di taluno dei requi-
siti richiesti dalla legge, mentre per il terzo
è stato possibile accertare che da tempo ha ab-
bandonato l'alloggio popolare per il quale era
stata presentata la relativa richiesta; ritiene
di dovere autorizzare la cessione in proprietà,
a norma dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n° 457,
dei seguenti alloggi a favore dei rispettivi az-
segnatari e eredi a fianco indicati:

1) - Alloggio sito in Ostuni - 10° Lotto - Scala G - int.
2 - Largo Ave. Francesco Tamburrini, n° 7 - Signa-
MARINA Teresa ved. BUONSICURO;

2) - Alloggio sito in Brindisi - 9° Lotto - Scala B -
int. 13 (o 1) - Via Campania, n° 21 - Eredi ARIYLE

-De ANIACAP informazioni n. 2 del
GIURISPRUDENZA febbraio 1983-

Cassazione: Proprietà immobiliare — Limitazioni e vincoli — Alloggi economici e popolari — Vincoli imposti dall'Ente all'atto della cessazione — Natura reale — Effetti.

Sezione II - 13 maggio 1982, n. 3002

Le limitazioni ed i vincoli che, in occasione della cessione in proprietà di alloggi di edilizia economica e popolare, siano imposte dalla Ges.Ca.L. agli immobili assegnati, come quello di mantenere inalterata la destinazione data dall'Ente alle aree esterne al fabbricato di pertinenza dei singoli alloggi, assumono carattere di vera e propria realtà, risolvendosi in un divieto di edificazione all'esterno del fabbricato comune, comportante la costituzione tra i cessionari di una reciproca servitù «non aedificandi».

Cassazione: Edilizia residenziale pubblica — Cessione alloggi in proprietà — Domande di cessione — Art. 52 legge n. 457 del 1978 — Integrazione dell'art. 27 legge n. 513 del 1977 — Periodo anteriore alla legge n. 513 del 1977 — Inoperatività — Decadenze già verificatesi — Prezzo già comunicato secondo la precedente disciplina — Perdita di efficacia. Comunicazione dell'Istituto del valore dell'immobile — Accettazione espressa della domanda — Mancanza — Continuazione dello stato di locazione — Conseguenze.

Sezione I - 10 agosto 1982, 4468.

In tema di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice, l'art. 52 legge 5 agosto 1978 n. 457 — che ha integrato l'art. 27 secondo comma legge 8 agosto 1977 n. 513, statuente l'obbligo del rinnovo entro un dato termine (sotto pena di decadenza) delle domande di cessione in proprietà per cui non fosse stato stipulato il relativo contratto all'epoca di entrata in vigore della legge n. 513 del 1977, con la disposizione che «si considera stipulato il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia..... comunicato all'assegnatario il..... prezzo di cessione» — non opera per il periodo antecedente all'entrata in vigore di tale legge, sicché l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia di cui al primo comma dell'art. 27 cit., poiché disposta espressamente con decorrenza dall'avvento di quest'ultima legge, non può influire su decadenze verificatesi anteriormente e sui relativi provvedimenti emessi in precedenza con esecutività immediata secondo le norme allora vigenti, con la conseguenza che non può mantenere vigore, indipendentemente dalla decadenza delle precedenti domande non rinnovate, la già avvenuta comunicazione di un prezzo fissato alla stregua dei procedimenti e criteri della vecchia disciplina, diver-

si da quelli introdotti dalla legge n. 513 del 1977 (art. 28) e richiamati dallo stesso art. 27.

Nel regime anteriore alle leggi 5 agosto 1978 n. 457 e 5 agosto 1977 n. 513 in tema di edilizia economica e popolare la comunicazione all'assegnatario di un alloggio che abbia fatto domanda di cessione in proprietà del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, se non accompagnata da dichiarazione dell'Istituto di espressa accettazione di tale domanda, non dà luogo a definizione della stessa, con la conseguente persistenza del rapporto di locazione, tuttora soggetto alle cause di risoluzione previste dalla legge, tra le quali il trasferimento dell'assegnatario in altra città (art. 17 primo comma lett. b) D.P.R. 30 dicembre n. 1035).

Tribunale di Reggio Calabria: Occupazione abusiva alloggio Ges.Ca.L. — Rilascio — Risarcimento danni.

Sezione I - Sentenza non definitiva 9 luglio 1982, n. 308.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 28 ottobre 1976 l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Reggio Calabria, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. Nicola Argirò conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, Federico Santina per sentirla dichiarare occupante abusiva ed illegittima dell'alloggio di proprietà di esso Istituto, sito al pianterreno di Via Siderno n. 22 di questa città, e per sentirla condannare all'immediato rilascio dell'alloggio oltre che al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva, con vittoria di spese e competenze e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

L'attore esponeva che, in forza di legge, era proprietario di un alloggio a suo tempo finanziato e costruito dalla Ges.Ca.L., sito in Via Siderno di Reggio Calabria, composto da due vani ed accessori, ubicato a piano terra e facente parte di un più vasto complesso ex Ges.Ca.L., a suo tempo destinato ad ambulatorio medico. Esponeva, ancora, che, da accertamenti effettuati da suoi funzionari, l'alloggio suddetto era occupato da Federico Santina nata il 21 dicembre 1923 che lo adibiva a bottega di generi alimentari, detenendolo abusivamente da circa quattro anni, posto che non risultava né assegnataria né locataria dell'alloggio stesso; che, quindi, la detta Federico, quale detentrica senza titolo ed occupante abusiva, era tenuta alla restituzione in favore di esso istante, legittimo proprietario, nonché al ristoro dei danni, anche a titolo d'indennità di occupazione, da determinarsi nel corso del giudizio.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta Federico eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, e, nel merito, rivendicava la legittimità dell'immissione nel possesso dell'immobile perché conseguente ad ordinanza di requisizione del sindaco risultante da certificazione della Prefettura di Reggio Calabria.

Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di difetto di giurisdizione, e in via riconvenzionale, attesa la legittimità dell'occupazione dell'alloggio, l'attribuzione, ad essa Federico, della proprietà dell'alloggio, o in via subordinata, il riconoscimento delle addizioni e dei lavori eseguiti nell'immobile, quantifi-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000====

Prot. N. 9920

Brindisi, lì - 5 MAR 1984

- Al Sig. ra FARINA TERESA VED. BUONGIORNO

Largo Avv. F. Tamburrini, n. 7

• S T U N I

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni - Lotto 10° - Se/4
Int. 2 - Largo Avv. F. Tamburrini, n. 7 -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.389.150= (diconsi lire Unmilione trecentottanta novemilacentocinquanta=====), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GP/mz

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00000==

Prot. n. 0537

Brindisi, lì 13 MAR. 1984

Al Sig. ra FARINA TERESA VED. BUONGIORNO

Via/Piazza Largo Avv. F. Tamburrini, n. 7

Lotto 10°, Scala G, int. 2

O S T U N I

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in Ostuni - Lotto 10° - Sc/G - Int. 2

Largo Avv. F. Tamburrini, n. 7 -

Assegnatario BUONGIORNO ANGELO - deceduto -

Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 12/3/1984 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.389.150= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 27.783= pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del Mese di Marzo 1984. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B. Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

V° E' in regola

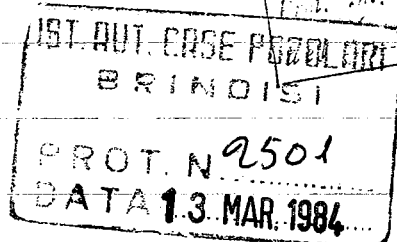
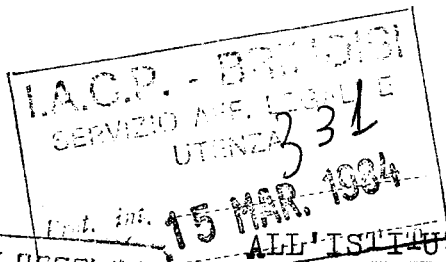
al 31.3.84

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

al 6-11-82
non deve nulla
per eccesso acqua
da

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA
DI BRINDISI-Via Casimiro, 27

ky

Amo

B R I N D I S I

La sottoscritta FARINA TERESA VED. BUONGIORNO,
con riferimento alla vostra lettera del 5/3/1984,
prot. n. 2270 - afferente riscatto dell'alloggio
popolare sito in Ostuni Lotto 10° - Sc/G - Int.2,
fa presente che intende pagare l'importo di lire
£. 1.389.150= in unica soluzione.

In attesa di ulteriori comunicazioni in merito,
ringrazia e saluta distintamente.

Ostuni, 12/3/1984

Farina Teresa
Ved. Buongiorno Angelo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 2241

Brindisi, lì 20 MAR. 1984

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

- Al Notaio AVV. PROF. BRUNO CAFARO

Via De Carpentieri, n. 20

B R I N D I S I

- Al Sig. ra FARINA TERESA VED. BUONGIORNO

Largo Avv. F. Tamburrini, n. 7

O S T U N I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni -
Lotto 10° - Sc/6 - Int. 2 - Largo Avv. F. Tamburrini -
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario BUONGIORNO ANGELO
deceduto - - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52)

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 1.389.150= (diconsi lire Un milione trecentottantanove mila centocinquanta) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso.

La S.V. dovrà altresì provvedere, ai sensi della deliberazione consiliare n. 3871 dell'8/6/82, all'acquisizione dei dati catastali e degli estremi di confinazione dell'alloggio da cedersi in proprietà. In proposito, si avverte l'assegnatario in indirizzo che, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, la relativa spesa, come d'altronde ogni spesa contrattuale, è a Suo completo carico.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dall'Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo congruaggio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz



PRETURA di OSTUNI

N.554/84... ~~XXX~~ RG

li. 12/3/87

Risposta a nota n.

Allegati N.

del

OGGETTO: Procedimento penale n. ~~8~~ 554/84 RG relativo
a Greco Angelo.

Al COMANDO STAZIONE C C

Brindisi

Si prega di ritirare con la massima urgenza il fascicolo penale di cui all' oggetto inviato per indagini il 17 aprile 1984 all' Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

Ringrazio.

IL PRETORE
Dr. V. Fracassi

PER IL M/LLO BARLETTA

O M. Rlo V PRO NO

Del. 20811

PREFETURA OSTUNI

ASSICURATO N.2432

18-8-1984

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

NR.554/84 R.G.

=====

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13.9.1940, N. 1474)

Prot. N. 2921

Il, 12 APR. 1988

RACCOMANDATA A.R.

- Sig. PRETORE DI
OSTUNI

OGGETTO: Pratica GRECO Angelo - FARINA Teresa Ved. Buon-
giorno.=

Si fa riferimento alla pratica di cui all'ogget-
to ed alle informazioni richieste tramite P.G.

A tal proposito si conferma che la nota assicura-
ta contenente i documenti in originale risulta dal protol-
lo, pervenuta a questo-Istituto ma purtroppo non é stata
rintracciata, comerdichiarato anche agli agenti di P.G.
ed alla S.V. Ill.ma dall'Avv. L. GRAZIUSO, Coordinatore
del s ervizio Affari Legali ed Utenza di q uesto Istitu-
to.

In allegato si rimette pertganto copia di tutta
la documentazione in possesso di questo Ente attraverso
la quale si potrà ricotsruire l'intera vicenda riguardan-
te la posizione della Sig.ra FARINA, ved. Buongiorno, la
quale ha riscattato l'alloggio e del Sig. GRECO, la istan-
za di sanatoria del quale venne respinta dallo IACP in
quanto, come evidneziato anche da sentenza Pretore Ostuni
n. 73/77 MARESCA c/GRECO, non risultava abitare nell'al-
loggio, come da lui affermato, prima dell'agosto 1977, da
ta di entrata in vigore della Legge 513/77 e, quindi, era
privo dei requisiti richiesti.

Si resta a disposizione Per ogni ulteriore infor-
mazione ed approfondimento della pratica.=

Distinti Saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

GR/pe/

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 7888

li, 4 OTT. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA A.R.

Sig.ra FARINA Teresa

Largo F. Tamburrini, n. 7

72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 8.8.1977, n. 513 (art. 28) e Legge 24.12.1993, n. 560 (art. 1 comma 25).

Si fa riferimento alla lettera r.a. della S/.V. inviata l'1.9.1994, e protocollata da questo Ente in data 12.9.1994, con la quale comunica la decisione di vendere l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI Largo F. Tamburrini 7, lotto 10 - sc. G - int. 2 - piano R, per comunicare che, ai sensi del comma 25 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560, la s.V. ha facoltà di estinguere il diritto di prelazione spettante all'Istituto qualora versi all'Ente un importo pari al 10% del valore dell'alloggio calcolato sulla base dei vigenti estimi catastali.

Pertanto, per l'assunzione di un definitivo provvedimento deliberativo in merito e cioè o di presa d'atto dell'esercizio di questa sua facoltà o di determinazione sul diritto di prelazione, si invita la S.V. a far conoscere la Sua decisione, entro il termine di giorni dieci dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Ovviamente, il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 28 della Legge 8.8.77, n. 513 e sue successive modificazioni riprenderà alla scadenza del sud detto termine.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

Atto notar B. Caputo del 16-4-1984 REP. 9519/2700

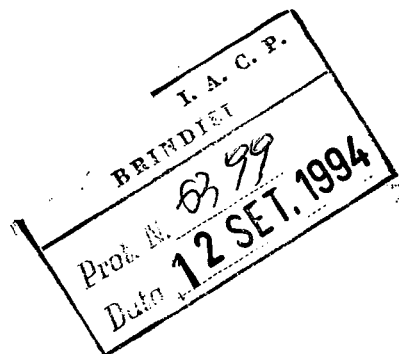
Dati catastali: FARMIA 6346 - Fog. 87 - partic. 335 sub 2.

(G. DA MALANDRINO) - Largo Tamburrini - P.T. - cat. A/3 - CL. 2 - VANI 6,50

RC. 740

Raccomandata a.r.

OSTUNI,



Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI
Via Casimiro 27

B R I N D I S I

Oggetto: comunicazione ex art. 28 L. 513/77.

Immobile: alloggio compreso nel fabbricato sito in Ostuni, l.go F. Tamburrini 7, lotto 10-sc. 6 piano rialzato, int. 2 con cantina al piano cantinato, in cat. fl. 89, p.lla 325/2.

La sottoscritta **FARINA TERESA**, residente in Ostuni, l.go F. Tamburrini 7, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data del rogito per notar Cafaro (atto del 16-4-84, reg. il 3-5-84, n. 431), comunica a codesto spett.le Ente che intende procedere all'alienazione dell'immobile emarginato.

Fa presente che, decorso il termine di giorni sessanta dalla ricezione della presente senza che venga esercitato il diritto di prelazione, procederà alla stipula dell'atto di vendita.

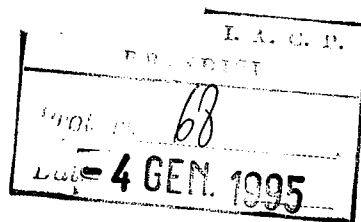
Distinti saluti.

Farina Teresa

FARINA TERESA
l.go F. Tamburrini n. 7
O S T U N I

Fig. Matteo
15/9

Mitt. FARINA TERESA
L.go Tamborrino n.7
72017 OSTUNI



[Handwritten signatures and initials]

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Brindisi

Raccomandata A/R

Ostuni, addì 30.12.1994

Oggetto: V.sa comunicazione prot. n.7888 del 4.10.1994.

In relazione alla mia precedente raccomandata e alla V.sa emarginata,
con la presente confermo la volontà di estinguere il diritto di prelazione
spettante all'Ente ai sensi anche dell'art.1, comma 25, della L.560/1993.

Attendo vostre istruzioni per eseguire il pagamento previsto.

distinti saluti
(Farina Teresa)

[Handwritten signature]
13/11

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 367

li, 18 GEN. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le UFFICIO TECNICO ERARIALE

Via N.Sauro

72100

BRINDISI

OGGETTO: Diritto di prelazione.

La sig.ra FARINA Teresa, titolare del diritto di proprietà dell'alloggio di ERP sito in OSTUNI - Largo F.Tamburrini 7 - Lotto 10° - sc. G - int. 2, riportato nel N.C.E.U. alla partita 6346 - Fg. 89 - partic. 325 sub. 2 - P.T. - Cat. A/B cl. 2 - vani, 5,50, dovendo alienare detto alloggio, ha chiesto di conoscere i termini e le modalità di applicazione in merito al pagamento, calcolato sulla base degli estimi catastali, del 10% del valore dell'alloggio in questione, per la rinunzia di questo I.A.C.P. all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 28 della legge 8.8.1977, n. 513.

In dipendenza di ciò si prega codesto spett.le U.T.E. a comunicare a questo Istituto - Servizio Raggr. Gruppi - il valore catatsale attuale dell'alloggio in parola, al fine di notificare all'interessata l'importo da corrispondere a questo Ente.

In attesa di un cortese sollecito ricontro si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 1928

li, 17 MAR 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA A.R.

Sig.ra FARINA Teresa

Largo F.Tamburrini, n. 7

72017 OSTUNI

OGGETTO: Richiesta modalità di pagamento per alienazione alloggio ai sensi dello art. 28 della Legge 8.8.1977, n. 513.

Si fa riferimento alla nota della S./V. in data 30.12.1994, relativa allo oggetto.

Nel prendere atto di quanto dalla S.V. comunicato, si precisa che il versamento dell'importo pari al 10% del valore dell'alloggio sito in OSTUNI - Largo F.Tamburrini 7 - Lotto 10° - sc. G - int. 2, calcolato sulla base degli estimi catastali ammonta a f. 4.500.000.= (quattromilionicinquecentomila).

Detto importo dovrà essere versato dalla S.V. a questo Istituto mediante assegno circolare di pari importo intestato a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI.

Dopo aver ricevuto detto assegno questo Istituto invierà alla S.V. comunicazione di non esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9° dell'art. 28 della legge 8.8.1977, n. 513 e successive modificazioni.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

RACCOMANDA

MODULARIO
F. - Cat. S. T. - 262

Mod. 4-A SERVIZIO TECNICO



UFFICIO TECNICO ERARIALE

di Brindisi

Prot. N. 894 /43/95 Allegati

Risposta al foglio del 18.1.95

Div. - Sez. - N. 347

Brindisi **25 FEB. 1995** 19

Al L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

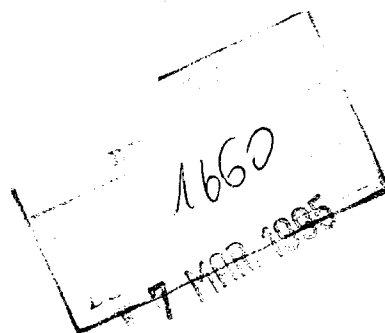
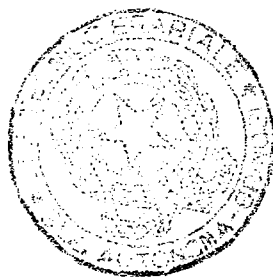
SERVIZIO RAGG. GRUPPI

BRINDISI

OGGETTO: DIRITTO DI PRELAZIONE - Alloggio sito in Ostuni Largo F.Tamburrini n.7
Lotto n.10 -SC.G.Int.2 - N.C.E.U. alla P.ta 6346 - Fg.89 p.lla 325 sub.2
P.T. Catg.A/3 - CL.2 vani 5,00.-

Con riferimento alla nota in riscontro, si comunica
che il valore catastale attuale dell'alloggio in oggetto indicato
é di £.45.000.000(quarantacinquemilioni).-

L'INGEGNERE CAPO
PRIMO DIRIGENTE
(Dott.Ing.Saverio RUGGIERI)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 7510

R. 18 APR. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA

Sig.ra FARINA Teresa

Largo F.Tamburrini, n. 7

72017 OSTUNI

OGGETTO: Conferma richiesta alienazione alloggio ai sensi dell'art. 28 della Legge
8.8.1977, n. 513.

Si fa seguito alla nota n. 1928 in data 17.3.1995 di questo istituto e dopo aver preso atto del pagamento da parte della S.V. del 10% del valore dell'alloggio, calcolato sulla base degli estimi catastali, attraverso assegno circolare di £. 4.500.000.= emesso dalla Banca Tamburrini Sangiominanni S.p.A. - Ostuni - in data 14.4.1995 col n. 0610244038 01, questo Istituto rinunzia formalmente ad esercitare il diritto di prelazione di cui al comma 25 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560, sull'alloggio sito in Ostuni - Largo F.Tamburrini 7 - Lotto 10 - sc. G - int.2, a suo tempo acquistato dalla S.V. a sensi della legge 513/77 con atto per Notar Bruno Romano Cafaro del 16.4.1984 Rep. n. 9519/2700.

Distinti saluti

TR/mz



IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Ostuni, dr. Raffaele Maggiora, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile passata in decisione all'udienza del 7 ottobre 1977, vertente tra

MARESCA AUGUSTA, res. in Ostuni, rappr. e dif. dal dr. proc.

Aldo Melpignano con mandato in data 12/11/1975

- attrice -

contro

GRECO ANGELO, res. in Ostuni, rappr. e dif. dall'avv. Ste-

fano Cavallo con mandato in data 21/11/1975

- convenuto -

nonché

DEL MEDICO GAETANA, res. in Ostuni, rappr. e dif. dallo

avv. Stefano Cavallo con mandato in data 2/12/1975

- intervenitrice volontaria -

OGGETTO : "Rilascio immobile per urgente necessità"

Svoglimento del processo

Con atto notificato in data 17 novembre 1975, Maresca Augusta, proprietaria dell'appartamento sito in Ostuni, alla via G. Tanzarella Vitale, n. 41, condotto in locazione con contratto soggetto a proroga legale da Greco Angelo, succeduto all'originario conduttore Del

N. 73/77 Sentenza
N. 149/75 Parere
N. 1346 Circolare
N. 161 R. del 10

SPESA SENTENZA
Folle 800
Cancellazione 500
Cronologia 500
Registraz. 1000
Comunicazione 900
Totale

13-12-77 e lasciate
- dopo, per la prima
volta in forma esecutiva
8

Medico Marco, esponendo che aveva urgente ed improrogabile necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria, non potendo ulteriormente convivere nella abitazione materna con la sorella Gisella, con la quale si era determinato un grave dissidio, e con la genitrice che, prendendo le parti della prima, aveva scacciato di casa essa esponente, intimava al Greco di rilasciare l'immobile decorsi quattro mesi dalla data di notificazione dell'atto e, nel contempo, lo conveniva dinanzi a questo Pretore perché sentisse dichiarare cessata la proroga legale del contratto di locazione e si sentisse condannare a rilasciare l'immobile nella piena disponibilità della locatrice, nonché, in caso di opposizione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Costituitosi il contraddittorio, il convenuto opponeva che la Maresca non era ospite della madre ma comproprietaria dell'alloggio occupato, idoneo ad ospitarla convenientemente; contestava l'esistenza degli asseriti cattivi rapporti tra l'istante e la congiunte e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.

Nella causa interveniva volontariamente Del Medico Gaetana, figlia dell'originario conduttore e moglie
~~del convenuto~~

del convenuto Greco, la quale, deducendo che il contratto di locazione si era prorogato in suo favore quale convivente del defunto genitore, ribadiva le eccezioni formulate dal convenuto.

Espletata l'ispezione giudiziale dell'immobile occupato dall'attrice ed assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, la causa, all'udienza del 7 ottobre 1977, veniva assegnata a sentenza, sulle conclusioni delle parti medesime che, anche sulla scorta della prodotta documentazione, concludevano per l'accoglimento delle rispettive richieste, come innanzi indicate.

Motivi della decisione

Osserva il giudicante che alla stregua delle risultanze processuali, e in particolare dalla documentazione prodotta dai convenuti agli atti del giudizio, si deve ritenere che l'istante sia in realtà comproprietaria in parti eguali con i germani Maresca Eugenio Benedetto, Maria Gisella e Giusué della metà indivisa, gravata dell'usufrutto di un terzo in favore della madre, Maresca Laura, dell'immobile sito al locale Largo Spennati, 2. Detto immobile, costituito nella sua interezza, com'è risultato dall'ispezione giudiziale espletata con assistenza di consulente tecnico, da 13 vani abitabili, è stato diviso in tre appartamenti. Due alloggi, costituiti da quattro vani ciascuno, sono



Rm

occupati dai due fratelli dell'istante, Maresca Eugenio e Maresca Giosué e rispettive famiglie; nel terzo, composto da cinque ambienti, ivi compreso il vano di ingresso, in comune con l'alloggio di Maresca Giosué, sono ospitate l'attrice, la madre, la sorella Gisella e, ormai in maniera stabile, com'è risultato nel corso della seconda ispezione giudiziale, il proprietario della ^{unità} metà indivisa dell'intero immobile, Maresca Carlo Alberto, trasferitosi in Ostuni nelle more del giudizio a seguito della morte della moglie.

Di tale circostanza, giova subito rilevarlo, occorre tener conto in quanto in materia di necessità si deve giudicare con riferimento allo stato di fatto risultante al momento della decisione, e non in relazione alla situazione esistente nel momento introduttivo della domanda. E ciò, come comunemente si ritiene, sia perché l'esistenza della necessità attiene non ai presupposti processuali ma alle condizioni dell'azione, sulle quali deve statuirsi *in relazione* al momento della pronuncia, sia per ragioni di economia del giudizio, in quanto a una eventuale sentenza di rigetto seguirebbe altra domanda in base ai fatti sopravvenuti.

Sicché, nell'alloggio in cui erano ospitate all'epoca della domanda l'istante, la madre e la sorella, costi-

xxxxxx

tuito, è utile ripeterlo, da quattro vani utili, di cui due sole stanze da letto, peraltro poste una in prosieguo dell'altra, per cui per accedere alla seconda è necessario passare attraverso la prima, coabita ora anche una quarta persona di sesso diverso, anziana e, com'è verosimile, abbisognevole di cure.

Siffatta situazione rende già di per sé ^{evidente,} in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e al numero e alla qualità degli ambienti, ~~evidente~~ la sussistenza di un grave bisogno di abitazione.

Ma, come ha avuto modo di evidenziare un sicuro orientamento giurisprudenziale, è la coabitazione per se sola, anche se presso congiunti con i quali, come nella specie, non vi è obbligo di convivenza, che, anche indipendentemente dal concorso di specifiche ragioni di impossibilità della vita in comune, è idonea a costituire la necessità voluta dalla legge per l'esclusione della proroga legale del contratto di locazione, a causa della somma di disagi che ineluttabilmente la vita in comune comporta.

Nel caso in esame, poi, il desiderio dell'attrice di porre termine allo stato di convivenza non è giustificato soltanto dai disagi che normalmente caratterizzano la vita in comune, ma è legittimato da una vera e propria impossibilità della vita in comune, in rela-

zione al grave dissidio e ai profondi contrasti che esistono tra l'attrice e la sorella, che finiscono col mettere in pericolo la loro stessa incolumità personale, come hanno concordemente riferito, con ricchezza di le insospettabili testimoni particolari Valeriana Maria Francesca, Bax Costanza, Vincenti Teresa e Orofalo Maria Stefania.

Pertanto, la necessità di abitazione prospettata dalla locatrice deve essere riconosciuta sussistente.

Ciò posto, e considerato che non può essere contestata la facoltà dell'istante di preferire, per soddisfare tale necessità, l'immobile occupato dai convenuti, di cui è proprietaria esclusiva, all'altro, più piccolo, sito alla stessa via G.T. Vitale, del quale la Maresca è comproprietaria con gli altri germani e che, peraltro, non risulta essere nella disponibilità dei comproprietari, la domanda deve essere accolta.

Conseguentemente, va dichiarata cessata la proroga legale del contratto di locazione relativo all'immobile condotto dai convenuti, sito in Ostuni, alla Via G. Tanzarella Vitale, n. 41 e i coniugi Greco - Del Medico vanno condannati a rilasciare immediatamente l'immobile medesimo nella piena disponibilità della locatrice, la quale lo adibirà ad abitazione propria.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché nella necessità di abitazione é insito il pericolo nel ritardo, la sentenza può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti.

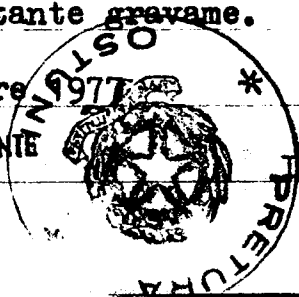
P.Q.M.

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronunciando sulla domanda proposta da Maresca Augusta contro Greco Angelo, con atto notificato in data 17 novembre 1975, nonché sulla domanda proposta da Del Medico Gaetana, intervenuta nella ~~cassa~~ con comparsa in data 2 dicembre 1975, accoglie la domanda della locatrice e, per l'effetto, dichiara cessata la proroga legale del contratto di locazione relativo all'immobile di proprietà dell'istante, sito in Ostuni alla Via G. Tanzarella Vitale, n. 41, e ordina ai conduttori di rilasciare immediatamente l'immobile medesimo nella piena disponibilità della locatrice, la quale lo adibirà ad abitazione propria; condanna, inoltre, i coniugi Greco Angelo e Del Medico Gaetana al pagamento, in solido, delle spese del giudizio, liquidate nella somma complessiva di lire centosettantacinquemila, di cui lire 70.000 per onorario di procuratore, oltre I.V.A. come per legge.

Si esegua nonostante gravame.

Ostuni 22 ottobre 1977

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
(T. Francese)



Il Pretore

L. 5000-

1000-

1000-

1000-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DATA 29-10-1977

IL CANCELLIERE

Ufficio Registro - OSTUNE

Registrato a Ostuni il - 5 DIC. 1977

al N. 617

esatte Lire *undicimilaquattrocento*

11.500



IL DIRETTORE

(Dr. Aldo Rizza)

Aldo Rizza

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

N. di prot.

5099

Brindisi li

19 MAG. 1965

AL SIG. BUONGIORNO Angelo

10^o L.A.C.P. Largo Tomburini

OSTUNI

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

S

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N.

397

BRINDISI

15 GEN. 1969

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. RA FARINA TERESA VIA BUONO

10600 C.P. 5/2

VIA E. TANIBURRINI, 7

OSTUNI (BA)

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====



I. A. C. P. - Brindisi

638
PRONT. N.
28 GEN. 1965

Spett. Istituto Autonomo Case Popolari

B r i n d i s i

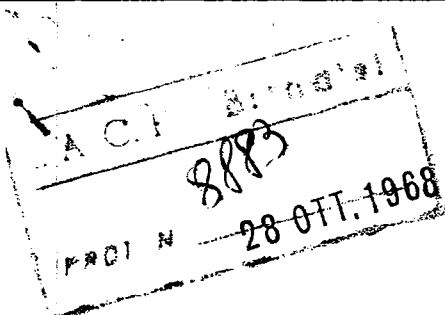
Il sottoscritto Buongiorno Angelo, residente a
Ostuni-Largo Avv. Francesco Tamburini n.7 interno 2,
in virtù delle disposizioni di legge, chiede il
riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnato in
locazione.

Allega assegno bancario di L.5000.= intestato a
codesto Istituto per anticipo spese.

Ostuni, li 26 gennaio 1965.

A
Buongiorno Angelo

RA
777
10° C.P. Seale G/2



ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BRINDISI

La sottoscritta Farina Teresa ved. Buongiorno
residente in Ostuni alla Via Avv. F. Tamburrini, Sca-
la G/2, chiede che venga effettuato il trasferimen
to dell'intestazione dell'appartamento a riscatto
di Codesto Istituto, in Ostuni 10° Lotto via F. Tam-
burrini, Scala G/2, dal Sig. Buongiorno Angelo, de-
ceduto il 10 maggio 1968 a Farina Teresa vedova del
lo stesso.

Si accludono:

- 1) Certificato di morte;
- 2) Ricevuta di versamento di L. 5.000= così come ri-
chiesto, -

Brindisi, lì 25 ottobre 1968

Farina Teresa
vedova Buongiorno

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

28 OTT. 1968

Prot.N

8858

Brindisi, li

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. RA FARINA TERESA v. A. BONGIARDI

Larg. F. TAMBURINI, 7

- OTTUVI - (AR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OTTUVI Lotto 10 scala 6/2
G/2 Via F. Tamburini a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.389.150 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

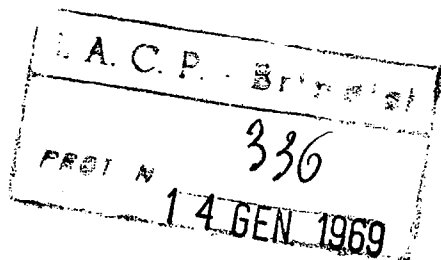
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/



Ostuni, 11 Gennaio 1969

rif. prot. n. 8858

Spett. Istituto Autonomo per le Case
Popolari
BRINDISI

La sottoscritta FARINA Teresa ved. BUONGIORNO, res. in Ostuni, lar
go F. Tamburini, n. 7, riscontra la vostra del 28.10. '68, prot. n. 8858.

Comunica che desidera effettuare il riscatto dell'alloggio motto 1°,
scala G/2, alla predetta via, con il versamento in un'unica soluzione
della somma di £.1.389.150=

Resta in attesa e saluta distintamente

*Farina Teresa
ved. Buongiorno*



COMUNE DI OSTUNI

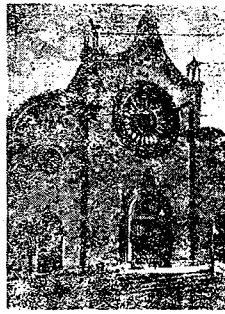
PROVINCIA DI BRINDISI

Ufficio Anagrafe - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:



Diritti Segreteria
e Vari

L. 50

CF. Capo famiglia	Su. Suocero o suocera
Mg. Moglie	Co Cognato o cognata
Ma. Marito	Zi. Zio o zia
Fg. Figlio o figlia	Cu. Cugino o cugina
Pa. Padre	No. Nonno o nonna
Ma. Madre	Afd. Affidato
Fr. Fratello	Afl. Affiliato
Sr. Sorella	Adt. Adottato
G. Genero	Cv. Convivente
Nu. Nuora	Ag. Aggregato
Np. Nipote	

Cf FARINA Teresa

1918

n.Ostuni 3/7/1918 (348 P.I.)

Pens. Prev. Soc.

Ved. BUONGIORNO Angelo

6842

Ostuni 10/5/1968 (142 P.I.)

~~Via Carlo Alberto 33/2~~

Via Avv. Francesco TAMBURRINO

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D.P.R. 21-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li

18 MAG. 71 5873

p. IL SINDACO
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

[Handwritten signature]

N° 01658





21
lu
A

All'Istituto Autonomo Case Popolari della Provin-
cia di

B R I N D I S I

La sottoscritta Farina Teresa vedova Buongiorno
Angelo, assegnataria di un alloggio economico e po-
polare sito in Ostuni alla via Largo Avv. Francesco
Tamburini n.7, lotto n.10, scala G, interno n.2, aven-
do a suo tempo presentato regolare domanda di ri-
scatto, conferma, ai sensi ed agli effetti della leg-
ge 8/8/1977, n.513, rila predetta istanza.=====

A tal fine, allega:

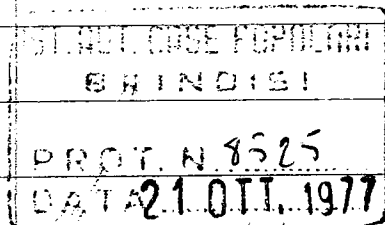
Stato di famiglia; con a targe certificazione
dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di
Ostuni;

Copia fotostatica del mod.101 rilasciato dall'Isti-
tuto Previdenza Sociale.

Ostuni, li 20/10/1977

516. DE VINCENZI

Farina Buongiorno Teresa





Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

CF. FANTINI Teresa

1918

N. Ostuni 1/7/1918 (248 P. 1)

Gen. FANTINI, Rosa

Ved. BUONICONTI Angelo

6842

Ostuni 10/10/1968 (142 P. 1)

1968 Rev. FANTINI Teresa 1918



La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

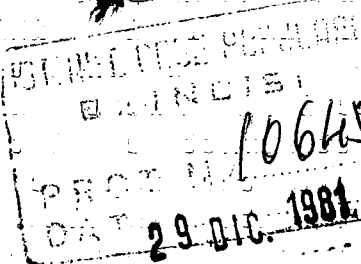
Ostuni, li

19 OTT. 77 1959

[Signature]
p. Il Sindaco
L'ufficiale d'Anagrafe delegato



Ostuni 23/12/1981



Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. int. del 5 GEN. 1982

La sottoscritta FARINA TERESA ved. Buongiorno, in riscontro alla Vs. del 10 u.s. prot. 10048 riferentesi all'alloggio sito in Ostuni al Largo Avv. F. Tamburrini 7-scala G int. 2 10° lotto-espone:

Nel 1958 il citato alloggio venne assegnato al marito della sottoscritta, Buongiorno Angelo, che poi decedette nel 1968.

Con nota n. 8858 del 28/10/68 codesto Istituto invitava la sottoscritta a far conoscere se intendeva confermare l'istanza già avanzata per il riscatto dell'alloggio mercè il versamento della somma di £ 1.389.150, e la sottoscritta con sua dell'11/1/69 riscontrava confermando la richiesta di riscatto e dichiarandosi disposta al versamento della chiesta somma in unica soluzione.

Con nota n. 397 del 15/1/69 codesto Istituto invitava la sottoscritta ad inviare situazione di famiglia vistata dall'Ufficio Imposte, cosa che venne immediatamente fatta in data 26/1/69 e la sottoscritta rimase in attesa delle decisioni relative al riscatto la cui pratica doveva ritenersi perfezionata.

Dopo l'entrata in vigore della L. 8/8/77 n. 513 la sottoscritta rietrò l'istanza di riscatto in regolare bollo, ed ancora rimase in attesa delle decisioni in merito.

E' accaduto che la sottoscritta, già vedova dal 1968, conviveva con i suoi genitori Farina Giovanni e Moro Caterina e con un nipote pure a nome Farina Giovanni. Nel 1978 decedettero entrambi i genitori ed il nipote emigrò in Venezuela, così che la sottoscritta rimase sola e già in età piuttosto avanzata con il sostentamento solo di una misera pensione. A causa proprio della precaria situazione economica ed anche di salute, al fine di avere un aiuto in ogni senso, decise di accettare l'offerta di ospitalità che le venne fatta da un aziano parente, ripromettendosi comunque di far ritorno alla sua casa di Largo Avv. F. Tamburrini appena possibile e cioè non appena rimessasi in piena salute, casa che aveva abitata per ben 21 anni.

Verso la fine del 1979 su pressioni enormi ricevute da tanta gente, poichè la detta casa era da un paio di mesi vuota, si decise ad ospitare, solo temporaneamente, tale Greco Angelo che era stato sfrattato dalla casa ove abitava in Ostuni alla via G. Tanzarella Vitale 41 di proprietà del sig. ~~Greco~~ Maresca Augusta giusta sentenza del Pretore di Ostuni del 22/10/77 n. 73/77 non potendo più ottenere proroghe allo sfratto che per circa due anni aveva avute.

L'ospitalità, meramente gratuita, doveva durare il tempo strettamente necessario acchè il Greco trovasse altra abitazione, tanto che in una stanza della casa rimasero i mobili della sottoscritta. Il Greco, però, una volta entrato in casa ha dimenticato le suppliche e le promesse fatte ed ha agito in modo del tutto contrario agli impegni assunti, tanto che smontò tutti i mobili

./.

della sottoscritta, cambiò la serratura dell'ingresso mettendo la sottoscritta in condizione di dover alloggiare i mobili in un garage di amici. Il Greco da allora ha sempre rifiutato di rilasciare l'immobile facendo orecchie da mercate alle reiterate richieste avanzate dalla sottoscritta che intendeva far ritorno alla sua casa anche perchè la temporanea convivenza con l'anziano parente doveva necessariamente aver fine.

Il comportamento del Greco è quanto di più assurdo e scorretto possibile, tanto che è giunto a fare istanza a codesto Istituto per far decadere la sottoscritta dalla assegnazione, nel mentre la sottoscritta ha urgenza di rientrare in possesso della sua casa che con tante cure teneva ed alla quale con tanti sacrifici aveva apportate migliorie interne e funzionali.

Ma sottoscritta, come è noto a codesto Istituto e come facilmente si può evidenziare dal fascicolo personale, non ha beni di sorta, vive solo della pensione, conduce, da quando il Greco si è rifiutato di lasciare libera la casa, una vita impossibile perchè le vien fatto pesare la sua situazione di ospite che è divenuta insostenibile. Né può concepirsi che una casa per la quale vi è regolare domanda di riscatto sin dal lontano 1968, non perfezionata non per colpa della sottoscritta, ora le venga tolta solo per aver accondisceso a fare una opera buona cioè quella di dare un tetto provvisorio e meramente gratuito ad uno sfrattato che ricompensa con del male al bene avuto.

In base a quanto innanzi la sottoscritta è fiduciosa che codesto Istituto vorrà rigettare l'istanza proposta da Greco Angelo riconfermando l'assegnazione dell'alloggio alla sottoscritta e definendo nel contempo la pratica di riscatto, in modo che la sottoscritta abbia pienezza di poteri legali al fine di far cessare la situazione incresciosa in cui è venuta a trovarsi e possa riabitare la sua casa.

Con ogni ossequio.

FARINA TERESA

Farina Teresa

Documentato
R.R.

Ny

MA

Au

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 286
DATA 3 APR. 1981

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via G.B. Casimiro, n. 27

BRINDISI

OGGETTO: Richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo a norma dell'art.53 della Legge 5.8.1978, n.457.-

Il sottoscritto GRECO Angelo,
nato a OSTUNI il 21-10-1936, residente in Ostuni
alla Via/Piazza Corso Arr. ^{to} E. Tomburini
n. 7 Scala A-10-Lt int. 9, occupante il suddetto al-
loggio popolare sin dal 10.8.1977, a suo tempo assegnato al
Sig. Buongiorno Angelo (deceduto) (1), attualmente domiciliato
in _____ alla Via/Piazza _____
n. _____ int. _____, chiede la regolarizzazione del rapporto
locativo a norma dell'art.53 della Legge 5.8.1978, n.457.

A tal fine, allega i seguenti documenti:

- 1) Prese l'Istituto Case Popolari
- 2) Trovare tutta la documentazione
- 3) presentata a suo tempo -
- 4) con Raccom. n. 5034 del 21-12-1978 -
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA
Prot. int. 386
del - 7 APR. 1981

RR
- Ostuni, li 30.3.1981 -

Distinti saluti

(1) Deceduto 12013 omi. fa -
La moglie Sig.^{ra} Farina M. Teresa
vive in Ostuni in Via Carlo Alberto
al n. civico 33/1 -
« Casa di sua proprietà »

FIRMA

Greco Angelo

*Procedere a norma
del D.P.R. 516/77*
Ha ricevuto la comu-
nicazione del pueri

Prot. 5834

- 4 LUG. 1983

- Al Sig. GRECO Angelo

Largo Avv.to F.Tamburrini, n.7
scala G - int. 2 -

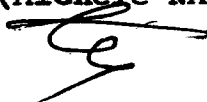
O S T U N I

OGGETTO: Rigetto domanda di sanatoria -

In esito alla domanda della S.V. del 30/3/1981 volta ad ottenere la regolarizzazione del rapporto locativo per l'alloggio popolare sito in Ostuni - 10° lotto - al Largo Avv. F.Tamburrini, n.7, scala G, int. 2, accertato che la S.V., contrariamente a quanto con la stessa dichiarato, risulta abitare detto alloggio da data posteriore a quella fissata dalla legge (18/8/77), si comunica che tale richiesta non può essere accolta.

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)



GR/mz

